

**Lotto 4**

**CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO ALL RISKS**

CONTRAENTE

**C.A.D.F. S.P.A.**

---

Via Alfieri, 3

---

44021 Codigoro FE

---

CF/PIVA 01280290386

EFFETTO:	ore 24,00 del	31.03.2016
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del	31.03.2017
SCADENZA	ore 24,00 del	31.03.2020

# **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

## **1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

## **2) ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

## **3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

## **4) REGOLAZIONE PREMIO**

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## **5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

## **7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

## **8) DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

## **9) ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **10) FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

## **11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **12) CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F - 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

## **13) COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini

delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

#### **14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

#### **16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **17) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **18) STATISTICHE SINISTRI**

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale entro il 30 Settembre a partire dalla data di decorrenza della polizza.

#### **19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

# DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

## RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **ASSICURAZIONE:**

il contratto di assicurazione;

### **POLIZZA:**

il documento che prova l'assicurazione;

### **CONTRAENTE:**

Il soggetto che ha stipulato il contratto

### **ASSICURATO:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

### **SOCIETÀ:**

l'impresa assicuratrice;

### **PREMIO:**

la somma dovuta dal Contraente alla Società,

### **RISCHIO:**

la probabilità che si verifichi il sinistro l'entità dei danni che possono derivarne;

### **SINISTRO:**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

### **INDENNIZZO:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

### **FABBRICATI:**

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, i locali interrati, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, recinzioni, box, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico.

In caso di assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti in comune del fabbricato stesso ad esso spettante.

I fabbricati, variamente elevati entro e/o fuori terra, sono di normale costruzione e copertura, non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di parti di costruzioni in materiali combustibili, nonché coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in poliuretano o polistirolo espanso.

### **PATRIMONIO MOBILIARE:**

macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento, contenuto, animali di proprietà della Contraente come di seguito meglio specificato.

Con la partita Patrimonio Mobiliare le parti prendono atto che si intende assicurare tutto quanto in uso al Contraente (anche di proprietà di terzi) sia poste sottotetto che all'esterno con la sola esclusione di:

- quanto definito alla partita Fabbricati;
- veicoli iscritti al P.R.A..

#### **Macchinari:**

macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di prevenzione, di allarme, attrezzature ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze.

#### **Attrezzature:**

mobilio e arredamento impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, telefonici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

#### **Apparecchiature Elettroniche:**

sistemi elettronici di, elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

#### **Arredamento:**

mobilio, cancelleria, stampati e macchine per ufficio.

#### **Contenuto:**

merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, mobilio, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici e comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiatura di segnalazione e comunicazione; impianti ed apparecchiature telefoniche mobili, radio in genere anche rice-trasmittenti, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, armi da fuoco comprese; se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono inoltre compresi : monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore ; archivi documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, cicli, motocicli; schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili ; quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e sculture, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; libri in genere, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, mobili antichi, tappeti, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali; cose di terzi in genere compresi beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti ed effetti personali di normale uso dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori.

Sono inoltre comprese derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

## UBICAZIONE DELLE PARTITE ASSICURATE

Su tutto il territorio nazionale si assicurano:

Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di proprietà del Contraente, di proprietà di terzi in possesso, in affitto, in comodato, detenzione, uso, deposito o a qualsiasi altro titolo del Contraente.

Fabbricati e Patrimonio Mobiliare sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società; le somme assicurate alle singole partite secondo il loro costo di ricostruzione "a nuovo" vengono valutate congrue e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per i nuovi beni. Il pagamento del premio aggiuntivo è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).

L'assicurazione e' perciò operativa per tutto quanto e' inerente l'attività svolta nulla escluso ne' eccettuato.

### SOMME ASSICURATE

	CAPITALI ASSICURATI	TASSO	PREMI LORDI
1) Fabbricati,	€. 61.000.000,00		
2) Patrimonio mobiliare,	€. 66.000.000,00		
<b>TOTALI</b>	<b>€. 127.000.000,00</b>		

## DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

### **Art. 1 Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### **Art. 2 Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### **Art. 3 Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

### **Art. 4 Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

### **Art. 5 Infiammabili**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Tipo A:
  - \* gas combustibili;
  - \* liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
  - \* sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
  - \* sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
- Tipo B:
  - \* liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.
- Tipo C:
  - \* liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
  - \* ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. Di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. Di infiammabili di tipo B o a 400 kg. Di infiammabili di tipo C.

### **Art. 6 Merci Speciali**

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o

alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansive e sughero grezzo;

D2)se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattica, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;

D3)se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. Di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. Di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. Di merci speciali di categoria D3.

#### **Art. 7            Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI AI BENI

## Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto indicato alle definizioni, salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio Mobiliare".

Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato e tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

## Art. 2 Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

1) verificatisi in occasione di:

- A) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto;
- B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, terremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni ed allagamenti;
- D) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- E) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

2) i danni causati da o dovuti a:

- F) furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi (salvo quanto previsto nell'apposita sezione);
- G) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- H) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- I) montaggio o smontaggio di impianti e costruzioni e demolizioni di fabbricati;
- J) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
- K) guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere poi guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- L) imperizia, negligenza, errata manovra;
- M) guasti meccanici; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

- N) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
- O) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, legale rappresentante;
- P) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
- Q) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- R) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione, dei fabbricati e patrimonio mobiliare;
- S) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- T) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
- U) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- V) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

### **Art. 3 Cose assicurabili a condizioni speciali**

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e) qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

### **Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 5 Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 6 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla liquidità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

#### **Art. 7 Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 8 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

## **Art. 9 Mandato dei Periti.**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **Art. 10 Valore delle cose assicurate**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Patrimonio Mobiliare:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

Per quanto assicurato alla partita Patrimonio Mobiliare rientrante nelle definizioni di Merci ed Opere d'arte si applicano i seguenti criteri:

- 3) **Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno quest'ultimi.
- 4) **Opere d'Arte:** si stima il valore commerciale ossia il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito dal mercato dell'arte e dell'antiquariato.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati:** si applicano il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del

materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

- **per patrimonio mobiliare** (punto 2) e punto 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

#### **Art. 11 Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 12 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 13 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 14 Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 9, lett.b) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio.

#### **Art. 15 Fabbricati sottoposti alla tutela dei beni artistici**

Relativamente ai fabbricati sottoposti alla tutela dei beni artistici, si precisa che il premio è calcolato senza l'applicazione delle imposte governative ai sensi della Legge n° 1089 del 08.08.39 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico.

<b>ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE:</b>
---

- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti/automezzi di proprietà dell'Assicurato ed iscritti al P.R.A.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- CA 1 COLPA GRAVE
- CA 2 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
- CA 3 DANNI CONSEGUENZIALI
- CA 4 PARIFICAZIONE DEI DANNI
- CA 5 PERDITA DELLE PIGIONI
- CA 6 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI
- CA 7 ONORARI PERITI
- CA 8 ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI
- CA 9 ORDINANZA DELL'AUTORITA' – ONERI DI URBANIZZAZIONE
- CA 10 RICORSO TERZI
- CA 11 EDIFICI IN CONDOMINIO
- CA 12 EVENTI ATMOSFERICI
- CA 13 GRANDINE
- CA 14 DANNI ALLE LASTRE
- CA 15 GELO
- CA 16 ACQUA CONDOTTA
- CA 17 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)
- CA 18 DISPERSIONE DI LIQUIDI
- CA 19 ACQUA PIOVANA
- CA 20 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
- CA 21 EVENTI SOCIO-POLITICI
- CA 22 SOVRACCARICO NEVE
- CA 23 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI ESONDAZIONI
- CA 24 TERREMOTO

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

### **CA 1 COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### **CA 2 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, a temporanea rimozione la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessiva garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 1 delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella condizione particolare "Limiti di Indennizzo".

### **CA 3 DANNI CONSEQUENZIALI**

Ad integrazione dell'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

### **CA 4 PARIFICAZIONE DEI DANNI**

Fermo quando stabilito dall'art. 1 delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

### **CA 5 PERDITA DELLE PIGIONI**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati a seguito di sinistro indennizzabile locato od utilizzato a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente per il periodo necessario al suo riprestino, con il massimo di due anni.

I locali utilizzati dall'Assicurato/Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativi.

### **CA 6 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI**

A deroga delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio si intendono compresi nella partita "Patrimonio Mobiliare" anche i seguenti beni:

a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;

- b) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
- c) cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
- d) apparecchiature ed impianti elettronici, personal computers e relativi software, telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
- e) macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto b) si precisa che la perdita di un oggetto facente parte della raccolta o della collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione. In caso di danno materiale parziale dell'opera assicurata, indennizzabile ai sensi di polizza, l'assicuratore risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

#### **CA 7 ONORARI PERITI**

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

#### **CA 8 ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI:**

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite "Fabbricati" e "Patrimonio immobiliare" includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e/o patrimonio immobiliare, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

#### **CA 9 ORDINANZA DELL'AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE**

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e la concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollegamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione c/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e ricollocazione. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno successivo una somma superiore a quanto indicato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

## **CA 10 RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

Anche ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nei limiti del 20% del limite d'indennizzo di cui alla CP 27 con il massimo di €. 500.000,00.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazione assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

## **CA 11 EDIFICI IN CONDOMINIO**

Resta convenuto che nel caso in cui i fabbricati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione comprende anche la quota relativa ad essa porzione delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune.

## **CA 12 EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la, presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
  - gelo e neve;
  - cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici
- b) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
  - alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - gru;
  - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
  - capannoni pressostatici e simili in genere, lastre in plastica e quanto in essi contenuto.

## **CA 13 GRANDINE**

Ad integrazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- 1) serramenti. Vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento - amianto e manufatti in materiale plastico anche se facenti parte, di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

#### **CA 14           DANNI ALLE LASTRE**

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

#### **CA 15           GELO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

#### **CA 16           ACQUA CONDOTTA**

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, fuoriuscita in seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni descritti in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione ed altresì sono compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature con applicazione della franchigia e nei limiti di indennizzo previsti nelle apposite schede.

La Società non risponde: dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

#### **CA 17           COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentali di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni, nonché dei danni derivanti da crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti delle attrezzature antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

#### **CA 18           DISPERSIONE DI LIQUIDI**

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 50;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido ;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

#### **CA 19           ACQUA PIOVANA**

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati c/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

## **CA 20 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

## **CA 21 EVENTI SOCIO-POLITICI**

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificassi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni in cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

## **CA 22 SOVRACCARICO NEVE**

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o. in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

## **CA 23            INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, a parziale deroga dall'art. 2 lett. C)- Esclusioni - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allargamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

## **CA 24            TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 2 lett C) – Esclusioni - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio si intende annullato ed integralmente sostituito come segue.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento ha dato luogo a sinistro indennizzabili sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurati nei limiti dalla polizza.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

- CP 1 COSE DI TERZI - PER CONTO DI CHI SPETTA
- CP 2 ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
- CP 3 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- CP 4 BUONA FEDE
- CP 5 DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
- CP 6 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
- CP 7 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
- CP 8 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER FABBRICATI DI VALORE STORICO –  
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO
- CP 9 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
- CP 10 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
- CP 11 CHIUSURA ISTRUTTORIA - PAGAMENTO INDENNIZZO
- CP 12 ANTICIPI SULLE INDENNITÀ'
- CP 13 RISARCIMENTI SEPARATI
- CP 14 COMPENSAZIONE TRA PARTITE
- CP 15 OPERAZIONI PERITALI
- CP 16 PRESENZA DI AUTOVEICOLI
- CP 17 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
- CP 18 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI
- CP 19 MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE
- CP 20 MACCHINARI IN LEASING
- CP 21 DANNI PRECEDENTI
- CP 22 COASSICURAZIONE E DELEGA
- CP 23 MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
- CP 24 GESTIONE VERTENZE
- CP 25 ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE
- CP 26 FRANCHIGIE PER SINISTRO
- CP 27 LIMITI DI INDENNIZZO

## **CP 1 COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità, che a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto di pagamento, dei terzi interessati.

## **CP 2 ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI**

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "patrimonio mobiliare".

## **CP 3 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI**

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

## **CP 4 BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione.

## **CP 5 DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI**

A parziale modifica dell'art. 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori, in deroga al disposto dell'art. 6 lett. e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

L'assicurato è sollevato dall'obbligo di osservare dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

## **CP 6 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO**

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza alle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo escludendo soltanto il valore dell'area;

- per PATRIMONIO MOBILIARE il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni.

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art.10 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispetto "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto i fabbricati e patrimonio mobiliare in stato di attività o di inattività temporanea.
- 6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

## **CP 7 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI**

A parziale deroga del comma 4) della Condizione Particolare "assicurazione del costo di costruzione o di rimpiazzo" si conviene fra le parti che, in caso di sinistro il quale colpisca le partite "Fabbricati" e "Patrimonio Mobiliare" assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

## **CP 8 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER FABBRICATI DI VALORE STORICO – DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO**

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste alla CP 6 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

## **CP 9 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

Relativamente alle partite tutte di polizza, non soggette ad assicurazione con dichiarazione di valore (se operante). A parziale deroga dell'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% .

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 11 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

## **CP 10 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA**

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Società, Amministrazioni Pubbliche e comunque Enti in genere, consociate, associate, collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

## **CP 11 CHIUSURA ISTRUTTORIA- PAGAMENTO INDENNIZZO**

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire, l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di polizza.

## **CP 12 ANTICIPI SULLE INDENNITA'**

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di Euro 100.000,00=. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad €. 1.500.000,00

La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### **CP 13            RISARCIMENTI SEPARATI**

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 14 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, al soli effetti di detto art. 14, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **CP 14            COMPENSAZIONE TRA PARTITE**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'Art. 1907 c.c., vi è insufficienza di assicurazione.

### **CP 15            OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazioni degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

### **CP 16            PRESENZA DI AUTOVEICOLI**

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

### **CP 17            SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI**

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.

### **CP 18            MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI**

Il Patrimonio Mobiliare assicurato si intende garantito, sino al 20% degli importi indicati anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, sia in Italia che all'estero.

### **CP 19            MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE**

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente al danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

### **CP 20            MACCHINARI IN LEASING**

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla. Rivalsa nei confronti del locatore;

- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

#### **CP 21            DANNI PRECEDENTI**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

#### **CP 22            COASSICURAZIONE E DELEGA**

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice. Risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria incaricata dalla coassicurazione dell'intera gestione della polizza assicurazione ad esempio l'esazione dell'intero premio, rilascio quietanze, liquidazione e pagamento danni.

#### **CP 23            MODIFICHE E TRASFORMAZIONI**

Nell'ambito delle ubicazione assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, ed al patrimonio mobiliare, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

#### **CP 24            GESTIONE VERTENZE**

Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi di cui alla CA 10, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale, sia in sede giudiziale civile e/o penale, verrà assunta dalla Società a proprie spese, sino alla loro definizione e sarà estesa anche per la difesa negli eventuali giudizi penali instaurati nei diversi gradi di giurisdizione, nei confronti di quei dipendenti ritenuti personalmente responsabili del sinistro.

#### **CP 25            ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE (NON OPERANTE)**

1     L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite 1) e 2) rispettivamente Fabbricati e Patrimonio Mobiliare comprendono il valore della totalità dei beni assicurati (compresi gli enti all'aperto) e sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i criteri indicati alla Condizione Particolare CP 6, - assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo dalla Società di stima..... e successivi aggiornamenti della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi oltre all'elenco degli enti devono esporre i valori globali da assicurare per ciascuna partita.

2     Limitatamente alle partite sopra indicate – ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono- non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Per espressa dichiarazione tra le parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 del C.C., secondo comma, ed in caso di sinistro, si

procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente convenzione per quanto riguarda il predetto art. "Assicurazione parziale".

- 3 L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ogni periodo d'assicurazione, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto annuale di aggiornamento della dichiarazione di valori, redatto dalla Società di stima..... Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 120 giorni dalla data della loro effettuazione.
- 4 Relativamente alle variazioni comportanti modifiche delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari,
  - b) derivanti da introduzione di nuovi enti e/o ubicazioni ascrivibili alle sopra indicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento, o in mancanza, a quello iniziale.
- Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, nei punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30% delle partite medesime, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte – determinata in base alle stime peritali – eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite del massimo risarcimento previsto dalle CGA quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
- Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto o polizza separata fino a quando, a seguito dell'aggiornamento del rapporto di stima, verranno conglobati nei valori della presente polizza.
- 5 Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto di stima inviato dall'assicurato nei termini del punto 3).
- 6 Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti di cui al punto 4) a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
- 7 La presente convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile dall'Assicurato ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
- 8 La presente convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e pertanto rimarranno in vigore le somme assicurate già in corso.
- 9 I premi dovuti a termine della presente convenzione dovranno essere pagati alla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice da parte dell'Assicurato, se il pagamento non avverrà entro tale termine l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

**CP 26            FRANCHIGIE E/O SCOPERTI PER SINISTRO**

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o scoperti

FENOMENO ELETTRICO	Euro	250,00=
URTO VEICOLI	Euro	250,00=
EVENTI ATMOSFERICI scoperto 10% con il minimo di	Euro	1.500,00=
GRANDINE scoperto 10% con il minimo di	Euro	2.500,00=
FUMO	Euro	250,00=
GELO	Euro	500,00=
EVENTI SOCIO-POLITICI	Euro	1.500,00=
ACQUA CONDOTTA (compresi rigurgiti di fogna)	Euro	500,00=
ACQUA PIOVANA	Euro	500,00=
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	Euro	500,00=
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	Euro	500,00=
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	Euro	500,00=
SOVRACCARICO NEVE scoperto 10% con il min.	Euro	2.500,00=
INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI Scoperto 15% con il minimo di	Euro	2.500,00=
TERREMOTO scoperto 10% con il minimo di	Euro	25.000,00=

**CP 27            LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ**

Per ogni sinistro ed annualità assicurativa sono operanti i seguenti limiti di risarcimento:

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Euro	300.000,00=
DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO PRA	Euro	1.000.000,00=
FENOMENO ELETTRICO	Euro	50.000,00=
RIMBORSO ONORARI PERITI	Euro	50.000,00=
RICORSO TERZI	Euro	2.500.000,00=
EVENTI ATMOSFERICI	80% della somma assicurata	
EVENTI SOCIO-POLITICI	80% della somma assicurata	
TERRORISMO	50% della somma assicurata per singolo fabbricato con il limite di € 10.000.000,00	
DANNI ALLE LASTRE con il sottolimito per lastra	Euro	25.000,00=
	Euro	2.500,00=
GRANDINE	Euro	50.000,00=
GELO	Euro	50.000,00=
ACQUA CONDOTTA	Euro	50.000,00=
ACQUA PIOVANA	Euro	50.000,00=
DISPERSIONE DI LIQUIDI	Euro	25.000,00=
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	Euro	50.000,00=
SOVRACCARICO NEVE	40% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 2.000.000,00	
INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 10.000.000,00	
SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	Euro	50.000,00=
ARCHIVI, DOCUMENTI REGISTRI ECC.	Euro	50.000,00=
BENI E COSE DI TERZI, DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI	Euro	50.000,00=
TERREMOTO	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite di € 20.000.000,00	